

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 25/11/2016 n. 158

COPIA

Oggetto: *Modifiche statutarie della società Linea Comune Spa.*
Approvazione

L'anno duemilasedici (2016), Il giorno 25/11/2016 alle ore 21:30 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Daniele Lanini**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- Franchi Erica
- Batistini Leonardo
- Tognetti Massimiliano
- Bencini Valerio
- Fulici Fabiana
- Pacini Andrea
- Marchi Alexander
- Cialdai Fabiani Enrica
- Mucè Umberto
- Calabri Carlo
- Ciabattoni Patrizia
- Nozzoli Cristina
- Pedullà Simone
- Marino Luca
- De Lucia Chiara
- Bambi Giulia
- Trevisan Barbara
- Graziani Francesco
- Babazzi Alessio
- Porfido Antonella
- Lanini Daniele
- Fallani Sandro

ASSENTI i Sigg.ri:

- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Landi Laura

Partecipa il Vicesegretario Generale Dott. **Antonello Bastiani**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: B. Trevisan, A. Porfido, F. Fulici

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento n. 11 iscritto all'ordine del giorno.

Interviene per illustrare la delibera l'Assessore Giorgi.

Non ci sono interventi dei consiglieri.

OMISSIS (l'intervento è riportato nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel processo di informatizzazione ed ammodernamento della Pubblica Amministrazione sono stati posti in essere progetti di innovazione (e – government), tra i quali, nell'ambito territoriale provinciale, il progetto "e-Firenze" che ha lo scopo di realizzare un Centro Servizi per fornire ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese del territorio un sistema complessivo unitario di accesso multicanale ai servizi di e government erogati dagli enti aderenti e per gli ulteriori servizi telematici e attività di interesse comune;
- nel procedimento per la realizzazione del citato Centro Servizi è stato deciso di affidare la gestione del medesimo ad una costituenda società;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 156 in data 28 dicembre 2005 è stata deliberata la costituzione della società ad intero capitale pubblico denominata Linea Comune Spa;
- con atto rogato dal notaio Massimo Cavilla Semplici di Firenze in data 30 dicembre 2005 rep. 84.336 fasc. 18.782 è stata costituita la società Linea Comune Spa con capitale sociale di 200.000,00 €;
- i soci della società Linea Comune Spa sono:

Comune di	Firenze	42 % di capitale sociale
Citta metropolitana di	Firenze	42 % di capitale sociale
Comune di	Sesto Fiorentino	2 % di capitale sociale
Comune di	Scandicci	2 % di capitale sociale
Comune di	Fiesole	2 % di capitale sociale
Comune di	Bagno a Ripoli	2 % di capitale sociale
Unione di Comuni di	Valdarno e Valdiseve	2 % di capitale sociale
Unione Montana dei comuni del	Mugello	2 % di capitale sociale
Comune di	Campi Bisenzio	2 % di capitale sociale
Unione Comunale del	Chianti Fiorentino	2 % di capitale sociale

Rilevato che con il Decreto legislativo n. 175 in data 19 agosto 2016, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l' 8 settembre 2016, n. 210 è stato emanato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale dispone all'art. 26, comma 1, che *"Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017"*;

Considerato pertanto che è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto della suddetta società Linea Comune Spa, per adeguarlo al dettato legislativo di cui al citato decreto legislativo n. 175 in data 19 agosto 2016;

Dato atto che le modifiche statutarie da apportare sono indicate nel testo a confronto di seguito riportato (testo vigente nella colonna sinistra e testo modificato nella colonna destra):

TITOLO Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale	TITOLO Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale
Art. 1 Denominazione	Art. 1 Denominazione
Tra la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, il Comune di Bagno a Ripoli, il Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Fiesole, il Comune di Scandicci, il Comune di Sesto Fiorentino, la Comunità Montana Mugello e la Comunità Montana Montagna Fiorentina (di seguito Soci) è costituita una società per azioni denominata "Linea Comune S.p.A" a totale capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni. La società è costituita, in attuazione dell' "Accordo di programma per la costituzione e gestione di un centro servizi territoriale", al fine di svolgere in forma associata le funzioni tecnico operative per la gestione dei servizi di <i>e-government</i> e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune agli enti aderenti. La società opererà nel quadro della programmazione regionale e dei piani di attività della Rete Telematica Regionale Toscana previsti ai sensi della L.R. n.1/2004 e dei relativi atti e accordi attuativi.	E' costituita una società per azioni denominata "Linea Comune S.p.A" a totale capitale pubblico. La società è costituita, in attuazione dell' "Accordo di programma per la costituzione e gestione di un centro servizi territoriale", al fine di svolgere in forma associata le funzioni tecnico operative per la gestione dei servizi di <i>e-government</i> e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune agli enti aderenti.
Art. 2 Sede - Durata	Art. 2 Sede - Durata
La società ha sede nel Comune di Firenze. La durata è stabilita fino al 2050, ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci nelle forme di legge.	La società ha sede nel Comune di Firenze. La durata è stabilita fino al 2050, ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci nelle forme di legge.
Art. 3 Oggetto sociale	Art. 3 Oggetto sociale
La società svolge funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune dei soggetti aderenti all'Accordo di programma di cui all'art. 1, nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di controllo esecutivo di programma e di vigilanza previsto	La società svolge funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune dei soggetti aderenti all'Accordo di programma di cui all'art. 1, nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di controllo esecutivo di programma e di vigilanza previsto

<p>dall'Accordo stesso.</p> <p>Il Centro Servizi S.p.A. gestisce la piattaforma dei servizi integrati comune che consente agli Enti aderenti di fornire i servizi telematici sviluppati, tra l'altro, nell'ambito del progetto e-Firenze, nonché il dispiegamento di quelli previsti dal progetto People e da altre progettualità promosse dagli enti firmatari nei rispettivi ambiti di riferimento. La piattaforma costituisce il punto di raccordo tra le informazioni disponibili sulle banche dati degli Enti e le richieste provenienti dagli utenti attraverso molteplici canali (internet, telefono, sms, sportelli, ecc.).</p> <p>La società gestisce e fornisce servizi e prodotti informatici, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi rivolti a cittadini, professionisti, imprese ed a supporto delle strutture interne degli Enti, tra i quali il Call Center, i Sistemi Informativi Territoriali, le procedure informatiche per gli acquisti (Market Place) e gli eventuali altri servizi tecnico operativi richiesti dagli enti; - servizi di consulenza, project management su progetti di e-government, supporto all'adeguamento dei back offices ed all'acquisto di componenti hardware e software, sviluppo di progetti di formazione. <p>I servizi di cui sopra sono svolti anche a favore delle società partecipate dai soggetti firmatari dell'Accordo di programma, nonché di altri soggetti pubblici.</p>	<p>dall'Accordo stesso.</p> <p>Linea Comune S.p.A. gestisce la piattaforma dei servizi integrati comune che consente agli Enti aderenti di fornire i servizi telematici sviluppati, tra l'altro, nell'ambito del progetto e-Firenze, nonché il dispiegamento di quelli previsti dal progetto People e di altre progettualità promosse dagli enti firmatari nei rispettivi ambiti di riferimento. La piattaforma costituisce il punto di raccordo tra le informazioni disponibili sulle banche dati degli Enti e le richieste provenienti dagli utenti attraverso molteplici canali (internet, telefono, sms, sportelli, ecc.).</p> <p>La società gestisce e fornisce servizi e prodotti informatici, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi rivolti a cittadini, professionisti, imprese ed a supporto delle strutture interne degli Enti, tra i quali il Call Center, i Sistemi Informativi Territoriali, le procedure informatiche per gli acquisti (Market Place) e gli eventuali altri servizi tecnico operativi richiesti dagli enti; - servizi di consulenza, project management su progetti di e-government, supporto all'adeguamento dei back offices ed all'acquisto di componenti hardware e software, sviluppo di progetti di formazione. <p>La società può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai propri enti pubblici soci e; b) la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.
<p>TITOLO II <i>Soci - Capitale Sociale - Azioni</i></p>	<p>TITOLO II <i>Soci - Capitale Sociale - Azioni</i></p>
<p>Art. 4 Soci</p>	<p>Art. 4 Soci</p>
<p>Le azioni possono essere possedute esclusivamente dagli Enti di cui all'art. 1, dagli altri soggetti giuridici sottoscrittori dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo, nonché di quelli che vorranno aderire in seguito all'accordo stesso.</p>	<p>Le azioni possono essere possedute esclusivamente dagli Enti sottoscrittori dell'accordo di programma di cui all'art.1, nonché da quelli che vorranno aderire in seguito all'accordo stesso.</p>
<p>Art. 5 <i>Capitale Sociale</i></p>	<p>Art. 5 <i>Capitale Sociale</i></p>
<p>Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila) suddiviso in 200.000,00 (duecentomila) azioni nominative del valore nominale di 1 Euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini ai sensi dell'art. 2439 del c.c..</p> <p>Il Comune di Firenze e la Provincia di Firenze detengono pari quote azionarie, la cui somma complessiva non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale.</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila) suddiviso in 200.000,00 (duecentomila) azioni nominative del valore nominale di 1 Euro ciascuna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini ai sensi dell'art. 2439 del c.c..</p> <p>Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze detengono pari quote azionarie, la cui somma complessiva non potrà essere inferiore al 51% del capitale sociale.</p>
<p>ART. 6 <i>Modalità di trasferimento delle azioni</i></p>	<p>ART. 6 <i>Modalità di trasferimento delle azioni</i></p>
<p>In caso di trasferimento di azioni (intendendosi per tale ogni negozio a titolo gratuito od oneroso teso a trasferire la proprietà piena, la nuda proprietà o diritti reali di qualsiasi specie e natura) e di diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto.</p> <p>A tal fine il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà - indicando il numero</p>	<p>In caso di trasferimento di azioni (intendendosi per tale ogni negozio a titolo gratuito od oneroso teso a trasferire la proprietà piena, la nuda proprietà o diritti reali di qualsiasi specie e natura) e di diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto.</p> <p>A tal fine il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà - indicando il numero</p>

<p>delle azioni che intende trasferire, il loro valore, le eventuali modalità del pagamento e gli estremi del potenziale acquirente - comunicarlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; questi entro i successivi dieci giorni ne darà comunicazione, con identica modalità, a tutti i soci. I soci possono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al socio alienante e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le azioni saranno ripartite tra di essi in proporzione al numero di azioni già possedute. I soci possono, altresì, esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta. In caso di mancato esercizio della prelazione è riconosciuto al socio alienante il diritto di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dagli artt. 2437 bis e seguenti del c.c..</p>	<p>delle azioni che intende trasferire, il loro valore, le eventuali modalità del pagamento e gli estremi del potenziale acquirente - comunicarlo all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento; questi entro i successivi dieci giorni ne darà comunicazione, con identica modalità, a tutti i soci. I soci possono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al socio alienante e all'Organo Amministrativo. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le azioni saranno ripartite tra di essi in proporzione al numero di azioni già possedute. I soci possono, altresì, esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta. In caso di mancato esercizio della prelazione è riconosciuto al socio alienante il diritto di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dagli artt. 2437 bis e seguenti del c.c..</p>
<p>TITOLO III Amministrazione della Società</p>	<p>TITOLO III Amministrazione della Società</p>
<p><i>Art. 7 Assemblea</i></p>	<p><i>Art. 7 Assemblea</i></p>
<p>L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che ne dà atto nella relazione di cui all'art. 2428 c.c.. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, nonché nei casi previsti dalla legge in materia. L'Assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. L'Assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è indetta dal Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta, ai sensi del 2366 del c.c., con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente collegati in via telematica a quello dove si svolge l'Assemblea, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata A.R. e/o a mano, oppure con fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima</p>	<p>L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, la cui valutazione è rimessa all'Organo Amministrativo che ne dà atto nella relazione di cui all'art. 2428 c.c.. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché nei casi previsti dalla legge in materia. L'Assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. L'Assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è indetta dall'Organo Amministrativo. La convocazione è fatta, ai sensi del 2366 del c.c., con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente collegati in via telematica a quello dove si svolge l'Assemblea, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata A.R. e/o a mano, oppure con fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima</p>

<p>dell'Assemblea. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto voto. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega, fatti salvi comunque i limiti di cui all'art. 2372 c.c.</p> <p>In mancanza delle formalità di convocazione di cui al presente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni. Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>L'Assemblea dei soci può svolgersi, a discrezione dell'organo amministrativo, anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di trattazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario se nominato. <p>Lo svolgimento dell'Assemblea secondo modalità telematiche ulteriori, aggiornate all'evolversi della tecnologia, verrà disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari che potrà essere adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 comma primo n. 6) c.c..</p>	<p>dell'Assemblea. L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto voto. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega, fatti salvi comunque i limiti di cui all'art. 2372 c.c.</p> <p>In mancanza delle formalità di convocazione di cui al presente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni. Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>L'Assemblea dei soci può svolgersi, a discrezione dell'organo amministrativo, anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di trattazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario se nominato. <p>Lo svolgimento dell'Assemblea secondo modalità telematiche ulteriori, aggiornate all'evolversi della tecnologia, verrà disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari che potrà essere adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 comma primo n. 6) c.c..</p>
<p><i>Art. 8 Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>Art. 8 Organo Amministrativo</i></p>
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, incluso il Presidente, scelti fra soggetti con specifiche competenze tecniche.</p>	<p>La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, incluso il Presidente, scelti fra soggetti con specifiche</p>

<p>Il Presidente è designato d'intesa fra Provincia di Firenze e Comune di Firenze.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore, che assicura le funzioni di Segretario. In caso di assenza, le funzioni di Segretario saranno svolte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere fatta almeno cinque giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche con telegramma o fax.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti fra i presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi la riunione ritenere svolta in detto luogo; - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di controllo esecutivo di programma e di vigilanza previsto dall'Accordo stesso e di cui all'art. 3 primo comma del presente statuto. Quanto precede nel rispetto dei poteri che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.</p> <p>Gli Amministratori, compresi quelli investiti di</p>	<p>competenze tecniche per i quali non siano presenti cause di incompatibilità in base alla normativa pro tempore vigente ed in particolare dall'art. 11 del D.Lgs. 175 del 2016e nel rispetto dell'equilibrio di genere imposto dalla normativa in vigore.</p> <p>L'Assemblea della Società può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione in alternativa all'amministratore unico, purché siano rispettati i criteri del D.P.C.M. di cui all'art 11 comma 3 del D.Lgs.175 del 2016.In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione il Presidente è designato d'intesa fra Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Non è prevista la carica di Vice Presidente.</p> <p>All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ad esso spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.</p> <p>L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.</p> <p>Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione alle relative riunioni si applicano le regole seguenti:</p> <p>Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore, che assicura le funzioni di Segretario. In caso di assenza, le funzioni di Segretario saranno svolte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere fatta almeno cinque giorni prima del giorno dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche con telegramma, fax o PEC.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti fra i presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi la riunione ritenere svolta in detto luogo; che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
---	---

<p>particolari cariche, hanno diritto a un compenso annuo stabilito per ciascuno di essi dal Consiglio di Amministrazione all'interno di un importo complessivo definito annualmente dall'Assemblea comprendente anche l'onere per il Direttore Generale.</p>	<p>discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>L'organo amministrativo ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, nel rispetto delle direttive impartite dall'organo di controllo esecutivo di programma e di vigilanza previsto dall'Accordo stesso e di cui all'art. 3 primo comma del presente statuto. Quanto precede nel rispetto dei poteri che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questi può delegare proprie funzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione i membri, compresi quelli investiti di particolari cariche, hanno diritto a un compenso annuo stabilito per ciascuno di essi dal Consiglio di Amministrazione all'interno di un importo complessivo definito annualmente dall'Assemblea comprendente anche l'onere per il Direttore Generale. I compensi per Amministratori, Direttore e dirigenti della società possono essere riconosciuti secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente ed in particolare dell'art. 11 del D.Lgs. 175 del 2016. E' in ogni caso vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietata la corresponsione di trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali.</p>
<p><i>Art. 9 Presidente del Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>Art. 9 Presidente del Consiglio di Amministrazione</i></p>
<p>Contestualmente alla nomina del Consiglio, l'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente, designato d'intesa tra Provincia di Firenze e Comune di Firenze. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente se nominato. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno o ne fanno richiesta almeno due Consiglieri o il Collegio Sindacale. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'adunanza è convocata dal vice Presidente, ove nominato, ovvero dal consigliere di maggiore anzianità di carica.</p>	<p>Contestualmente alla nomina del Consiglio, in caso di nomina di questo, l'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente, designato d'intesa tra Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano in carica. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno o ne fanno richiesta almeno due Consiglieri o il Collegio Sindacale. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'adunanza è convocata dal consigliere di maggiore anzianità di carica.</p>
<p><i>Art. 10 Direttore Generale</i></p>	<p><i>Art. 10 Direttore Generale</i></p>
<p>Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e viene designato d'intesa fra Provincia di Firenze e Comune di Firenze. I poteri gestionali e gli emolumenti vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.. Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.</p>	<p>Il Direttore Generale è nominato dall'Organo Amministrativo e viene designato d'intesa fra Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. I poteri gestionali e gli emolumenti vengono stabiliti dall'Organo Amministrativo. Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale. La società non potrà istituire organi diversi, se non</p>

	previsti dalle norme generali in tema di Società.
<i>Titolo IV Collegio Sindacale – Controllo Contabile</i>	<i>Titolo IV Collegio Sindacale – Revisione Legale</i>
<i>Art. 11 Sindaci</i>	<i>Art. 11 Sindaci</i>
<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p>
<i>Art. 12 Controllo contabile</i>	<i>Art. 12 Revisione Legale</i>
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis terzo comma c.c., il controllo contabile sarà esercitato dal Collegio Sindacale che, in tal caso, dovrà essere composto da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.	La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro .L'Assemblea che nomina il revisore legale o la società di revisione ne determina il compenso spettante.
TITOLO V Bilancio e norme diverse	TITOLO V Bilancio e norme diverse
<i>Art. 13 Bilancio sociale ed utili</i>	<i>Art. 13 Bilancio sociale ed utili</i>
<p>L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, redige il bilancio sociale da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:</p> <p>a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;</p> <p>b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione delle azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva o disponga diversamente.</p>	<p>L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo, secondo le norme di legge, redige il bilancio sociale da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:</p> <p>a) una quota, che viene fissata dall'Organo Amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;</p> <p>b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione delle azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva o disponga diversamente.</p>
<i>Art. 14 Scioglimento e liquidazione</i>	<i>Art. 14 Scioglimento e liquidazione</i>
Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del Codice Civile.	Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del Codice Civile.
<i>Art. 15 Norme di rinvio</i>	<i>Art. 15 Norme di rinvio</i>
Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.	Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non è necessario richiedere l’espressione del parere di regolarità contabile;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 20
Non partecipano al voto	= 4
Partecipano al voto	= 16
Astenuti	= 0
Votanti	= 16
Favorevoli	= 15
Contrari	= 1

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 15 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 4 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs n. 175/2016, le modifiche allo statuto della società Linea Comune Spa, partecipata dal Comune di Scandicci, come indicato in premessa;
- 2) di approvare il testo del nuovo statuto della società Linea Comune Spa, che si allega all’originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di conferire mandato al Sindaco o suo delegato di prendere parte alla Assemblea in seduta straordinaria per la sua approvazione, con facoltà di apportare eventuali modifiche di carattere formale che si dovessero rendere necessarie, nonché di compiere ogni atto o operazione preordinata o consequenziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del presente atto, stante la necessità di approvare le modifiche statutarie entro il 31 dicembre 2016;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 20
Non partecipano al voto	= 4
Partecipano al voto	= 16
Astenuti	= 0
Votanti	= 16
Favorevoli	= 15
Contrari	= 1

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 15 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 4 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL VICESEGRETARIO GENERALE
F.to Antonello Bastiani

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Lanini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____